

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 323

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 agosto 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D212/16

Roma, 2 agosto 2016

Gentile Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva n. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2016.

Così è.

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013 secondo semestre (G.U. 28 ottobre 2014, n. 251), la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

Il Governo è stato quindi delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva sopra indicata, contenuta nell'allegato B alla legge 7 ottobre 2014, n. 154.

Il termine di scadenza della delega è fissato al 4 agosto 2016, come previsto dal citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

La direttiva 2014/42/UE si propone di armonizzare le legislazioni nazionali dotandole delle norme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni in materia penale. Nei primi considerando si ribadisce che scopo dell'intervento è quello di perseguire "l'adozione di norme minime" per ravvicinare "i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e un'efficace cooperazione transfrontaliera" (considerando n. 5). Lo scopo ultimo della direttiva, – che si fonda, infatti, sull'art. 82, § 2, oltre che sull'art. 83, § 1 TFUE – è quindi la promozione del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, indispensabile per l'implementazione di uno strumento di lotta alla criminalità del profitto e alla criminalità organizzata, particolarmente efficace.

È stato dunque unificato il regime contenuto della decisione quadro 2005/212/GAI, che già prevedeva poteri estesi di confisca e i cui modelli di confisca estesa erano intesi a costituire la base del principio del mutuo riconoscimento tra gli Stati membri, previsto dalla decisione quadro 2006/783/GAI, che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 137.

Si evidenzia che con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio" sono state disciplinate le condizioni per il riconoscimento interno dei provvedimenti di blocco e di sequestro e delle relative richieste; analogamente con decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 è stata disciplinata l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri e corrispondentemente l'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri.

La direttiva si premura oltre che di definire le nozioni di provento e di beni strumentali del reato, del tutto compatibili con le definizioni fatte proprie dalla legislazione e dalla giurisprudenza nazionale, di delimitarne il campo di applicazione minimo ai gravi reati contemplati dall'art.3.

La direttiva si applica quindi ai reati contemplati: a) dalla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea; b) dalla decisione quadro 2000/383/GAI contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro; c) dalla decisione quadro 2001/413/GAI, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; d) dalla decisione quadro 2001/500/GAI concernente il riciclaggio di denaro, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato; e) dalla decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo; f) dalla decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; g) dalla decisione quadro 2004/757/GAI in materia di traffico illecito di stupefacenti; h) dalla decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata; i) dalla direttiva 2011/36/UE, concernente la tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;



j) dalla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; k) dalla direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati.

Si tratta di un elenco di reati per i quali l'ordinamento interno già contempla ipotesi di confisca, in almeno una delle forme oggetto delle previsioni della direttiva: confisca diretta, per equivalente o estesa.

Al considerando n. 38 si legge che "La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la «CEDU»), come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in funzione di equilibrio delle esigenze di repressione con le garanzie minime di tutela non solo del soggetto destinatario dell'ablazione, ma anche di chi si trovasse nella disponibilità dei medesimi beni.

Alla confisca nei confronti di terzi sono dedicati l'art.6 e il considerando n.24, per i quali la confisca sarebbe consentita se i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che lo scopo del trasferimento fosse elusivo della confisca, indicativo in tal senso l'acquisto gratuito o in cambio di un ammontare significativamente inferiore al valore di mercato; resta ferma la garanzia della tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

All'art. 5 la direttiva disciplina una forma di confisca estesa o allargata, per la quale cioè non si richiede l'accertamento del nesso causale tra i beni da confiscare e specifici reati, ma il provvedimento di confisca si estende ai beni che in ragione della sproporzione rispetto ai redditi legittimi goduti si possano ritenere di origine criminale; la sua applicazione presuppone la condanna definitiva per uno dei reati ai quali si applica la direttiva. L'art. 5 al comma 2, stabilisce l'ambito di applicazione "minimo" della "confisca estesa, essenzialmente quelli compresi nel precedente art. 3.

Quanto alla disciplina relativa alla confisca, occorre premettere che l'ordinamento interno è adeguato rispetto all'utilizzazione degli strumenti di aggressione patrimoniale prevista dalla direttiva, fatta salva la necessità di alcuni adeguamenti di dettaglio rispetto alla confisca diretta, allargata e per equivalente.

Ciò posto, nell'adeguare l'ordinamento interno ai principi e alle prescrizioni processuali della direttiva in esame, occorre preliminarmente verificare il grado di compatibilità tra disposizioni da recepire e disposizioni già vigenti. Si deve in proposito rilevare come il nostro ordinamento giuridico sia già parzialmente conforme al contenuto della Direttiva 2014/42/UE.

L'art. 240 c.p. prevede come obbligatoria la confisca del prezzo del reato, inteso come il compenso dato o promesso da taluno per la commissione di un determinato reato.

La medesima norma consente la confisca del profitto e del prodotto del reato.

Il profitto è inteso come il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito; il prodotto è costituito dalle cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato. I beni strumentali sono infine le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

La confisca di tali cose – profitto, prodotto, beni strumentali – è discrezionale nel senso cioè che è subordinata all'accertamento di un vincolo di pertinenza essenziale e non meramente occasionale tra la singola cosa e il reato. Il profitto ricavato dal reato, trattandosi di cosa riferibile direttamente ad esso, deve essere giustificato con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole.

Il principio vale non solo in sede di sequestro preventivo ai fini della confisca (congelamento, nella terminologia usata dal legislatore europeo) ma anche all'evidenza ai fini del provvedimento di ablazione definitivo collegato alla pronuncia di condanna.



Chiarito il senso della natura facoltativa della confisca come disposta in via generale dall'articolo 240 del codice penale, la norma consente l'aggressione diretta quale profitto del reato anche del denaro, bene fungibile per eccellenza, la cui apprensione è consentita non solo ovviamente quando la somma si identifichi proprio con quella conseguita attraverso l'illecito, ma anche quando sia dimostrato che la quantità di denaro sia stata depositata su conto corrente o reimpiegata in strumenti finanziari o beni diversi.

Ripetuti interventi normativi hanno previsto sia all'interno del codice penale che in leggi speciali ipotesi obbligatorie di confisca del profitto o del prodotto del reato, ovvero del loro impiego.

Si è per questa via introdotta accanto alla figura della confisca, qualificata testualmente come misura di sicurezza patrimoniale e come tale volta a neutralizzare ogni effetto potenzialmente pericoloso della disponibilità in capo al colpevole di qualsivoglia bene connesso alla realizzazione di un reato, una serie di figure di confisca obbligatorie, la cui natura non è unitaria e varia a secondo del regime giuridico relativo.

La confisca per equivalente assume secondo consolidata giurisprudenza natura sanzionatoria sebbene non partecipi della medesima natura della pena in senso proprio (non può, per es., essere condizionalmente sospesa né la sua misura è ridotta in ragione del rito premiale prescelto), secondo il modello fatto proprio dalla direttiva che al considerando n. 14 precisa che la confisca per equivalente può essere concepita come sanzione sussidiaria alla confisca diretta, e quindi applicabile solo laddove, pur avendo accertato la sussistenza del profitto e il suo ammontare, non è più possibile sottrarlo direttamente; oppure come misura alternativa, volta a colpire forme peculiari di profitto che non potrebbero essere oggetto della confisca diretta.

L'ordinamento conosce inoltre ipotesi di confisca estesa (art.5 della direttiva), il cui paradigma è costituito dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. La misura è volta all'aggressione del patrimonio del soggetto condannato per taluno dei reati lì contemplati. Il relativo catalogo si è arricchito nel corso degli anni al di là della sua originaria sfera di elezione del contrasto alla criminalità mafiosa, contemplando le più diverse forme di criminalità organizzata anche economica, oltre che di reati di sicuro allarme sociale.

Il modello originario di tale forma di confisca, applicabile ai beni anche non pertinenti al reato di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e posseduti in sproporzione rispetto al reddito legittimamente prodotto, è sicuramente derivante dalla confisca di prevenzione, oggi disciplinata nei suoi presupposti applicativi e sul piano del procedimento dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia.

Accanto alle figure sin qui sommariamente tratteggiate l'ordinamento prevede un'altra sicura figura di confisca-sanzione applicabile agli enti nell'interesse dei quali gli amministratori abbiano commesso taluno degli illeciti menzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

È infine prevista per tutti i delitti puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione, che abbiano natura transnazionale, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n.146, la confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto, del prodotto o del prezzo del reato.

L'intervento di adeguamento è quindi limitato alle ipotesi di seguito menzionate al fine di prevedere, per es., la confisca diretta ove sia prevista la sola confisca estesa.

Occorre rilevare che la direttiva se, da un lato, estende la possibilità di confisca e dunque la definitiva ablazione in favore dello Stato dei beni sottratti all'autore del reato, dall'altro, si premura di assicurare che «il provvedimento di confisca non impedisca alle vittime di far valere i loro diritti di risarcimento», ove sussistano (paragrafo 10 dell'articolo 8). Sul punto nel presente decreto non si è inteso modificare l'ordinamento interno per un duplice ordine di motivi. Le vittime del reato possono far valere i loro diritti alla restituzione mediante lo strumento del sequestro conservativo che può avere ad oggetto qualsiasi bene posseduto dall'autore del reato, alla sola condizione che vi sia motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili discendenti da reato.



Quando i beni coincidono con quelli oggetto di sequestro funzionale alla confisca (cd. sequestro preventivo) il sequestro può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del Pubblico Ministero o della parte civile. La garanzia della tutela delle vittime risulta cioè già contemplata dall'ordinamento e presuppone che la vittima abbia agito nel processo penale per ottenere la condanna a fini risarcitori. A tale condizione si deve quindi sostenere che l'ordinamento assicura misure volte a garantire il diritto al risarcimento della vittima. Si deve tuttavia rilevare come la confisca, tanto più ove prevista come obbligatoria, costituisce una misura afflittiva che prescinde dal diritto civilistico al risarcimento del danno. L'adozione della misura di sicurezza o della sanzione in senso lato si pone quindi come uno strumento volto alla diminuzione del patrimonio del reo che si affianca all'obbligo di risarcimento, ma non lo sostituisce secondo il diritto interno. Solo ove il patrimonio sia incapiante, come detto, la vittima può attingere per la soddisfazione del proprio diritto ai medesimi beni prioritariamente destinati allo Stato. In questa prospettiva quindi non si è ritenuto di dovere dare attuazione sul punto a quanto previsto dal paragrafo 10 dell'art.8 della direttiva.

Il presente decreto legislativo dà quindi attuazione alla direttiva, secondo la previsione delle legge, con riguardo ai reati indicati dagli articoli 3 e 5 nei limiti di seguito indicati. Si va a illustrare il contenuto degli articoli dello schema di decreto nei termini che seguono.

Lo schema di decreto legislativo si articola in tre titoli. Il primo, che si intitola "Disposizioni generali", contiene l'articolo 1 relativo all'oggetto del decreto. Il secondo, che si intitola "Disposizioni in materia di confisca", che comprende dall'articolo 2 all'articolo 6, contiene le modifiche al codice penale e alle leggi speciali nei termini di seguito illustrati, finalizzate ad adeguare il nostro ordinamento alle ipotesi di confisca, obbligatoria, estesa e per equivalente, previste dalla direttiva per le fattispecie che rientrano nel suo ambito di applicazione. Il terzo, che si intitola "Disposizioni transitorie e finali", comprende gli articoli 7 e 8, relativi alle disposizioni in tema di obblighi di comunicazione e finanziarie.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto, che consiste nell'attuazione nell'ordinamento italiano delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento/sequestro di beni in vista di una eventuale conseguente confisca e alla confisca di beni in materia penale, facendo salve le disposizioni degli ordinamenti interni in materia di confisca.

L'articolo 2 enuncia le ipotesi di confisca che comportano modifiche alle corrispondenti disposizioni del codice penale.

In particolare, alla lettera a), con riferimento ai delitti relativi agli attacchi sistemi informatici, si interviene sull'articolo 240 c.p., che con legge 15 febbraio 2012, n. 12, l'art. 240 c.p. è stato modificato nel senso di prevedere come obbligatoria la confisca dei beni strumentali alla commissione tra gli altri dei reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); 615-quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); 617-sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), ciò mediante introduzione del numero 1 bis al comma 2. Mediante ulteriore modifica del medesimo comma 2, numero 1 bis, dell'art.240 c.p., la confisca obbligatoria è estesa al profitto derivante dai medesimi reati anche per equivalente. L'intervento è necessario nella misura in cui è oggi prevista per i reati lì menzionati la sola confisca obbligatoria dei beni strumentali, non anche del profitto tanto meno per equivalente.

Quanto alla lettera b) del citato articolo 2 dello schema di decreto, viene inserito l'articolo 466 bis del codice penale prevedendo come obbligatorie la confisca diretta dei beni strumentali all'esecuzione dei reati puniti dagli artt. 453, novellato, 454, 455, 460 e 461, novellato, c.p., e la confisca diretta e alternativamente per equivalente del loro profitto o prodotto.



L'articolo 3 dello schema di decreto disciplina le modifiche al codice civile, con riferimento al reato di corruzione tra privati prevista dall'articolo 2635, inserendo il comma 3 bis, relativo alla confisca per equivalente, quantomeno nella misura del prezzo e dell'utilità pagata, secondo quanto già stabilito in materia di corruzione dall'art. 322 *ter* c.p.

L'articolo 4 dello schema di decreto apportato modifiche al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di traffico illecito di stupefacenti, è stata prevista la confisca obbligatoria anche in caso di applicazione della pena (per giurisprudenza costante è già ammessa la confisca del profitto previa adeguata motivazione dimostrativa del vincolo di pertinenza tra le somme detenute e l'attività illecita, tanto più in caso di mera detenzione e non anche di cessione). Si è escluso dall'ambito di applicazione della confisca per equivalente l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 (fatti lievi oggi oggetto di autonoma fattispecie incriminatrice).

Analogo intervento funzionale alla previsione di confisca per equivalente è stato operato sul testo dell'art.74 d.P.R. 309/90 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) che rientra tra i reati per i quali è precluso l'accesso al patteggiamento cd. allargato (vedi art. 51 comma 3 *bis* c.p.p.) e quindi si fa menzione del solo condannato, analogamente a quanto già previsto per i colpevoli dei reati di cui all'art.270 *bis* c.p.

L'articolo 5 dello schema di decreto introduce le necessarie modifiche all'articolo 12 *sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al fine di estendere le ipotesi di confisca allargata in esso previste, alle ulteriori fattispecie relativamente alle quali la direttiva richiede adeguamento.

In particolare, quanto lettera a) dell'articolo 5 del presente schema di decreto, al numero 1) la confisca estesa viene applicata alla fattispecie di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzata alla commissione di delitti di connessi alla spendita e all'introduzione nello stato di banconote falsificate di cui agli articoli 455 e seguenti del codice penale. Al riguardo la confisca estesa viene introdotta in maniera corrispondente al considerando n.19 della direttiva, riferito espressamente ai gruppi criminali, ai reati associativi finalizzati alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati. La previsione appare proporzionale e corrispondente al fenomeno criminale in esame. D'altra parte lo strumento sarebbe eccessivo ove riferito alle singole condotte monosoggettive, la cui integrazione e dunque la punibilità consegue anche alla sola detenzione di poche banconote (si pensi all'art.455 c.p.). In questa prospettiva l'opzione alternativa di prevedere la confisca estesa per fattispecie di minore disvalore e foriere di profitti minimi sarebbe del tutto sovrabbondante rispetto agli scopi prefissati dalla medesima direttiva.

Al numero 2) viene inserita nella previsione anzidetta anche la fattispecie della autoriciclaggio di cui all'articolo 648 *ter* l. Si rileva infatti che l'art. 648 *quater* c.p. (come modificato dall'art.3, comma 4, lett. a) della legge da ultimo citata) prevede già la confisca obbligatoria diretta e per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto delle condotte di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio. L'unico intervento, discendente dall'articolo 5 lett. e) della direttiva, è costituito dalla obbligatoria previsione della confisca estesa, già contemplata per le fattispecie di riciclaggio e reimpiego ma non anche per l'autoriciclaggio.

Al numero 3), si è inserito un ulteriore intervento di modifica dell'art.12 *sexies* del d.l. 306/1992 prevedendo espressamente la corruzione tra privati quale delitto presupposto per l'applicazione in caso di condanna della confisca estesa.

Quanto alla lettera b) del citato articolo 5, la confisca estesa viene applicata anche ai reati di terrorismo internazionale. Invero l'art.12 *sexies* del d.l. 306/1992 già contempla la confisca estesa per l'ipotesi di condanna per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Si deve ritenere che la norma operi un rinvio alla intera materia.

La circostanza, tuttavia, che gli interventi normativi che menzionano il terrorismo anche internazionale, a far data da quello modificativo della rubrica dell'art.270 *bis* c.p., siano successivi all'art.24 della legge 13 febbraio 2001, n.45 che ha previsto l'applicazione della confisca estesa per i reati in materia, suggerisce l'interpolazione del testo del secondo periodo del citato art.12 *sexies*, mediante aggiunta delle parole «anche internazionale» dopo la parola «terrorismo» e ciò al fine di fugare ogni dubbio interpretativo sulla natura del rinvio. Non si è intervenuto ulteriormente sulla



materia dal momento che è in corso di pubblicazione la legge recante norme di contrasto al terrorismo approvata in via definitiva il 19 luglio 2016, che ha introdotto l'art. 270 septies c.p. con espressa previsione della confisca anche per equivalente dei beni strumentali e dei profitti derivanti dalla realizzazione di reati con finalità di terrorismo.

L'articolo 6 dello schema di decreto prevede le modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento ai reati connessi alla lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. In particolare, l'art. 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 9, punisce la contraffazione o la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che il loro indebito utilizzo. Per tali condotte già punite dall'art. 12 del D.L. n. 143 del 1991 viene prevista la confisca obbligatoria anche per equivalente e all'uopo si è intervenuto sul testo del comma 9 *bis* del medesimo art. 55, mediante aggiunta di ulteriore periodo. La norma già contempla un'ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali per reati di minore disvalore; alcune delle condotte contemplate dal medesimo comma 9 *bis* dell'art. 55 sono state oggetto di recente depenalizzazione (il riferimento è ai commi 1 e 3 del medesimo art.55).

L'articolo 7 dello schema di decreto, in attuazione del disposto dell'articolo 11 della direttiva contiene disposizioni circa gli obblighi di comunicazione annuale alla commissione dei dati quantitativi e di valore dei sequestri e delle confische eseguite, rilevati, secondo la disciplina anche di natura secondaria vigente, dal Ministero della Giustizia.

L'articolo 8 dello schema di decreto contiene la clausola di invarianza finanziaria.



DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014 RELATIVA AL CONGELAMENTO E ALLA CONFISCA DEI BENI STRUMENTALI E DEI PROVENTI DA REATO NELL'UNIONE EUROPEA

Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
<p>Articolo 1 <i>Oggetto</i></p> <p>1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un'eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale.</p> <p>2. La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione.</p>		<p>Si tratta di disposizione di apertura programmatica e descrittiva. La direttiva pone norme minime di armonizzazione allo scopo di agevolare le procedure di reciproco riconoscimento in materia di confisca.</p> <p>La <i>ratio</i> della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Il primo considerando evidenzia che la finalità della direttiva è quella di imporre agli Stati di dotarsi di mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi da reato, proprio nell'ottica di combattere la criminalità organizzata transfrontaliera. Peraltro, l'articolo 3 ultimo comma prevede una possibilità di estensione ad altri strumenti giuridici, se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati.</p> <p>Si rileva al riguardo che con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.35 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio" sono state disciplinate le condizioni per il riconoscimento interno dei provvedimenti di blocco e di sequestro e delle relative richieste; analogamente con decreto legislativo 7 agosto 2015, n.137 è stata disciplinata l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri e corrispondentemente l'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri.</p> <p>Le norme interne prevedono un variegato spettro di ipotesi di</p>



		<p>confisca in relazione ai reati oggetto dell'intervento della direttiva, di cui si dà conto in seguito (v. articolo 3 che delimita l'ambito di applicazione in tema di confisca diretta e per equivalente). Occorrerà, pertanto, effettuare interventi mirati su specifici punti della direttiva che non trovano corrispondenza sul piano dell'ordinamento interno, sotto il profilo delle previsioni sostanziali.</p>
<p>Articolo 2, <i>Definizioni</i>. Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>1) «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;</p> <p>2) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;</p> <p>3) «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;</p> <p>4) «confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un'autorità giudiziaria in relazione a un reato;</p> <p>5) «congelamento»: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;</p> <p>6) «reato»: un illecito contemplato da uno qualsiasi degli strumenti elencati all'articolo</p>	<p>Si tratta di termini di larga diffusione nel lessico giuridico comune, le corrispondenti definizioni costituiscono patrimonio linguistico-acquisito.</p> <p>Per le definizioni di provento si veda l'art.240 codice penale che nomina espressamente il prezzo, il profitto e il prodotto del reato, saldamente definiti come si legge a fianco dalla giurisprudenza.</p> <p>Con il termine "cosa" del medesimo art.240 c.p. si intendono i beni di qualsiasi natura contemplati dalla definizione di cui alla direttiva.</p> <p>Per "beni strumentali" l'art.240 c.p. discorre di "cose che servono o furono destinate a commettere il reato". Sul piano processuale l'articolo 253 c.p.p. discorre di "corpo del reato e di cose pertinenti al reato" definendo il corpo del reato come "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo".</p> <p>La confisca è definita dall'art.236 c.p. quale misura di sicurezza patrimoniale. Le ulteriori ipotesi di confisca autonomamente previste dal codice penale e dalle leggi speciali hanno regime diverso vuoi come pena accessoria (art.600 bis-600 quinquies); vuoi come misura sanzionatoria consistente in un prelievo pubblico a compensazione di un profitto illecito (art.322 ter c.p., art.640 quater c.p.) laddove prevista anche per equivalente.</p> <p>Per "congelamento" si rinvia alle norme processuali in materia di sequestro probatorio e preventivo, rispettivamente: artt.253, 254,254 bis, 255,259, 260, 261, 262 e 263</p>	<p>Non appare opportuno introdurre analoga disposizione definitiva.</p> <p>In tema di confisca il profitto e il prodotto del reato sono intesi, rispettivamente, come il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito e come l'insieme delle cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato; per quanto l'ordinamento interno non contempli testualmente la nozione di provento, i beni strumentali sono le cose che servono o furono destinate a commettere il reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato.</p> <p>Invero, il considerando 11, con riferimento al provento di reato, precisa che nel caso di commistione dei proventi del reato con beni di origine lecita, sarà possibile confiscare fino al valore stimato dei provvedimenti confusi.</p> <p>E' possibile confiscare, conformemente alla <i>ratio</i> della direttiva, anche tutti gli utili anche <u>indiretti</u> che derivano dai proventi di reato.</p> <p>L'allargamento della nozione di provento di reato, nonché l'estensione ai beni strumentali, può essere operata in via interpretativa. In particolare, sia la nozione di "prezzo" sia quella di "profitto" possono ricomprendersi all'interno del più ampio concetto di "provento" del reato; locuzione frequentemente utilizzata dalla normativa comunitaria, inclusiva di tutto ciò che deriva dalla commissione del reato nelle diverse nozioni - indicate nell'art. 240 c.p., commi 1 e 2 - di prezzo, prodotto e profitto (Sez. Unite, 6.10.2009 n. 38691, 28.4.1999 -</p>



	<p>c.p.p. e 321 c.p.p. Per "reato" si rinvia al titolo III del libro I del codice penale.</p>	<p>8.6.1999, n. 9, Bacherotti). Sul piano delle forme il sequestro preventivo dei beni costituenti il profitto, il prezzo, il prodotto del reato ovvero delle cose che servono a commetterle costituisce, quale provvedimento provvisorio di natura cautelare un'ipotesi di temporaneo "congelamento" di tali cose compatibile con la nozione fatta propria dalla direttiva.</p>
--	---	--



<p>Art. 3. <i>Ambito di applicazione.</i></p> <p>La presente direttiva si applica ai reati contemplati:</p> <p>a) dalla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea («Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari»);</p>	<p>codice penale: articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 316 ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 321 codice penale (pene per il corruttore). Articolo 322 bis codice penale, inserito dall'art.3 comma 1 della L. 29 settembre 2000, n.300 e modificato dalla L. 20 dicembre 2012 n.237 (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).</p>	<p>Per tutti i reati indicati commessi da funzionari pubblici, anche nell'ambito degli organi della comunità europea (art.322 bis) o incaricati di pubblico servizio è prevista la confisca diretta e per equivalente dall'art.322 <i>ter</i> c.p., anche nei confronti del privato corruttore: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.</p> <p>Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.</p> <p>Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo</p>
--	--	--



<p>b)dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;</p>	<p>codice penale art 453 (come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2016, n.____), 454, 455, 460, 461.</p>	<p>del reato". È inoltre prevista la confisca estesa ex art.12 <i>sexies</i> d.l. 306/1992.</p> <p>Si introduce, in conformità al disposto dell'art.3 lettera b) della direttiva l'articolo 466 bis del codice penale che prevede la confisca diretta e per equivalente del profitto, del prodotto e dei beni strumentali per i reati ivi previsti: «466-bis (Confisca) Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 o 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.».</p> <p>Si è prevista inoltre la modifica dell'art.12 <i>sexies</i> d.l. 306/1992. Al riguardo la confisca estesa viene introdotta in maniera corrispondente al considerando n.19 della direttiva, riferito espressamente ai gruppi criminali, ai reati associativi finalizzati alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati. La previsione appare proporzionale e corrispondente al fenomeno criminale in esame. D'altra parte lo strumento sarebbe eccessivo ove riferito alle singole condotte monosoggettive, la cui integrazione e dunque la punibilità consegue è anche alla sola detenzione di poche banconote (si pensi all'art.455 c.p.). In questa prospettiva l'opzione alternativa di prevedere la confisca estesa per fattispecie di minore disvalore e foriere di profitti minimi sarebbe del tutto sovrabbondante rispetto agli scopi prefissati dalla medesima direttiva</p>
--	--	---



<p>c) dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;</p>	<p>Art. 55 comma 9 decreto legislativo 231/2007: "Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".</p>	<p>È stato modificato l'art. 55 comma 9 bis del medesimo decreto, introducendo un'ipotesi di confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto e del prodotto del reato.</p>
<p>d) dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato;</p>	<p>Codice penale art.648 bis (riciclaggio) 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio).</p>	<p>L'art.648 quater codice penale stabilisce: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.</p> <p>In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria</p>



<p>e) dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ;</p>	<p>Codice penale: art. 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); art. 270 ter (assistenza agli associati); art.270 quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art.270 quater.1 organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo); 289 bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).</p>	<p>circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti". L'art.12 sexies del d.l. 306/1992, che già contemplava la confisca estesa per i medesimi reati, è stato conseguentemente modificato onde ricomprendere anche il reato di autoriciclaggio (art. dello schema di decreto)</p> <p>L'art.270 bis del codice penale che già contemplava la confisca diretta dei beni strumentali e del profitto. Il DDL recante Norme per il contrasto al terrorismo (in via di pubblicazione) ha previsto la confisca anche per equivalente, dei beni strumentali, del profitto e del prodotto dei reati commessi con finalità di terrorismo di cui all'art.270 sexies c.p. introducendo l'art.270 septies c.p. Si è proceduto a modificare l'art.12 sexies del d.l. 306/1992 prevedendo la confisca estesa anche per i reati menzionati, attraverso la dizione "terrorismo anche internazionale".</p>
<p>f) dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;</p>	<p>Articolo 2635 codice civile (Corruzione tra privati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o</p>	<p>È stato aggiunto il comma 3 bis all'art.2635 c.c. con previsione di confisca anche per equivalente: in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti che precedono è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore</p>



<p>g) dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;</p> <p>h) dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;</p>	<p>degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Codice penale: art.416 bis c.p., (associazioni di tipo mafioso anche straniero)</p>	<p>corrispondente a tale profitto, in misura comunque non inferiore a quello del denaro o delle utilità date o promesse ai soggetti indicati nei commi 1 e 2.</p> <p>In maniera conseguente al fine di prevedere la confisca estesa, tra i delitti presupposti dell'art.12 sexies del d.l. 306/1992 è stato inserito il reato in esame.</p> <p>L'art.4 dello schema di decreto legislativo modifica l'art.73 del DPR 309/90 nel senso di prevedere come obbligatoria la confisca anche per equivalente del profitto derivante dalle condotte ivi contemplate con esclusione dei fatti di lieve entità.</p> <p>L'art.12 sexies del d.l. 306/1992 già prevede la confisca estesa sia per i delitti di cui all'art.73, che per quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74)</p> <p>L'art.416 bis c.p., comma 7, prevede la confisca obbligatoria dei beni strumentali oltre che del profitto, del prodotto e del reimpiego dei proventi del reato; l'art 12 sexies d.l. 306/1992 disciplina la confisca estesa anche per equivalente per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni o per agevolare l'associazione mafiosa; gli artt. 4 e 16 d.lgs 159/2011 prevedono la confisca di prevenzione, disciplinata dal codice antimafia decreto legislativo n.159 del 2011.</p>
--	--	--



		<p>In materia di criminalità organizzata non si è inteso intervenire in senso modificativo delle leggi esistenti dal momento che sia per il reato associativo sia per i singoli reati commessi nell'ambito dell'organizzazione criminale sono previsti plurimi strumenti volti all'ablazione di ogni arricchimento economico derivante dalle condotte illecite in parola.</p> <p>Il sistema di misure di prevenzione patrimoniale si è consolidato intorno alla figura dell'indiziato mafioso. Si tratta di un apparato di norme in sé non incompatibile con la direttiva e che prescinde dalla condanna penale.</p> <p>L'art.12 sexies del d.l. 306/1992 prevede la confisca estesa e può essere azionata anche successivamente alla condanna penale nei confronti del patrimonio posseduto in sproporzione rispetto ai redditi del condannato. Significativamente per tutti i reati commessi non solo con modalità mafiose ma anche al fine di agevolazione della associazione la confisca estesa è prevista anche per equivalente dal comma 2 ter del medesimo art.12 sexies.</p> <p>Lo stesso art.416 bis c.p. è congegnato nel senso che oltre al tradizionale profitto del reato la confisca all'esito del relativo processo si estende al reimpiego del profitto e del prodotto del reato. Ne discende che nei confronti dell'associato, già all'esito delle condanna, sono confiscabili le attività economiche oggetto di trasformazione, che siano pertinenti al reato associativo, in maniera quindi più ampia e penetrante rispetto a quello del valore equivalente del mero profitto.</p> <p>In ogni caso nel rispetto del principio di proporzione si è chiarito in giurisprudenza che <i>"poiché il reimpiego avviene mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti dei beni già nella legittima disponibilità del soggetto, l'effetto ablativo deve essere limitato al valore del bene acquisito in conseguenza del</i></p>
--	--	--



<p>i) dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;</p>	<p>Codice penale: Art. 601 c.p. come da ultimo sostituito dall'art.2 comma 1 lett.b) del d.lgs.4 marzo 2014, n.24. (tratta di persone); art 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi)</p>	<p><i>reimpiego e, cioè, all'incremento patrimoniale ingiustificato</i> (Cass., 28 marzo 2002, Ferrara).</p> <p>L'aggressione dei beni è consentita anche nei confronti di terze persone dal momento che l'art.12 quinquies del medesimo d.l. 306/1992 punisce l'instestazione fittizia dei beni sia a carico del soggetto mafioso che del prestanome e si tratta di reato che pure dà accesso alla confisca estesa, di regola anche per equivalente, ove connesso al reato associativo perché ne agevola la sussistenza o perché commesso con le medesime modalità mafiose.</p> <p>Né si profilano vuoti di tutela dal momento che la giurisprudenza nazionale ha chiarito come il delitto associativo in esame non concorre con quello di riciclaggio e ne può essere il presupposto. Ne discende che colui che ricicli denaro per conto dell'associazione criminale, pur non facendone parte, è raggiunto dalla norme in materia di riciclaggio, ivi comprese quelle che già prevedono come obbligatoria la confisca, anche estesa e per equivalente (art.648 quater c.p. e il più volte citato art.12 sexies del d.l. 306/1992).</p> <p>L'ulteriore previsione di una confisca per equivalente in caso di condanna per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. appare pertanto inopportuna, disfunzionale e foriera di dubbi interpretativi, innestandosi in un sistema complesso, completo e consolidato nel tempo circa gli strumenti di aggressione, particolarmente penetranti dei patrimoni mafiosi</p> <p>Art. 600 septies codice penale: "Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies,</p>
---	--	---



<p>j) dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ;</p>	<p>Codice penale: Art.600 bis (prostituzione minorile); 600 ter (pornografia minorile); 600 quater (detenzione di materiale pornografico); 600 quater.1 (pornografia virtuale); 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);</p>	<p>609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter"</p> <p>Art. 600 septies del codice penale – vedi sopra</p> <p>Per i reati contemplati dalle lettere i) e j) della direttiva è già prevista la confisca estesa.</p>
<p>k) dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio;</p>	<p>Codice penale: art.615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); art. 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); art. 615-quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); art. 617-quinquies (installazione di</p>	<p>Art.240 comma 2 n.1 bis codice penale che già prevedeva l'obbligatoria confisca dei beni strumentali alla realizzazione dei reati in materia di criminalità informatica è stato modificato come segue: <i>Al comma 2 numero 1 bis dell'articolo 240 dopo le parole «640 quinquies» è aggiunto il seguente periodo: «nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o</i></p>



<p>nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati.</p> <p>Articolo 4 confisca</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.</p> <p>2. Qualora la confisca sulla base del paragrafo 1 non sia possibile, almeno nei casi in cui tale impossibilità risulti da malattia o da fuga dell'indagato o imputato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato laddove sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l'indagato o imputato avesse potuto essere processato.</p>	<p>apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); art. 617-sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) introdotti dalla L. 23 dicembre 1993, n. 547 "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"</p> <p>In materia di confisca anche per equivalente si è dato conto delle norme già esistenti sopra sub art.3 e degli interventi necessari al fine di dare attuazione alla direttiva.</p> <p>La norma generale sulla confisca (facoltativa e obbligatoria) è l'art. 240 codice penale.</p> <p>In relazione al paragrafo 2 dell'articolo 4 si rinvia a Codice di procedura penale; articoli 420 bis e ss. assenza dell'imputato e impedimento a comparire. Sulla fuga si rinvia all'art.296 c.p.p. che disciplina la latitanza dell'indagato raggiunto in ipotesi da misura cautelare.</p> <p>Quanto al principio di proporzionalità, pur non essendo tipizzato in via generale, essendo previsto solo per specifiche fattispecie (l'art. 187 bis TUF), esso è comunque immanente in questa materia, atteso che la confisca di cui all'art. 12 sexies ha come presupposto la</p>	<p><i>del prodotto diretti»</i></p> <p>Si è inoltre intervenuto sul testo dell'art.12 sexies al fine di prevedere la confisca estesa nel caso in cui i reati in esame abbiano colpito "tre o più sistemi" al fine di dare contenuto proprio ai termini "un numero significativo di sistemi" adoperati dalla direttiva all'art.5.</p> <p>L'articolo 4 paragrafo 1 della direttiva contempla la confisca, totale o parziale, di beni strumentali oltre che dei proventi del reato, anche nella forma per equivalente. Il considerando 17 della direttiva impone di applicare il parametro della proporzionalità della misura, in relazione al valore dei beni strumentali interessati.</p> <p>Quanto alla tipologia delle confische, l'articolo 4 prevede: a) al primo comma la confisca conseguente a condanna penale definitiva, avente ad oggetto sia i proventi del reato e gli altri strumenti del medesimo, sia la confisca per equivalente, in via sussidiaria o alternativa, con ampliamento del concetto di provento di reato, e imposizione del limite della proporzione. Dal considerando 13 emerge che il congelamento e la confisca sono concetti autonomi, suscettibili di essere attuati negli Stati membri utilizzando gli strumenti che, in base al diritto nazionale, sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure. In definitiva, la direttiva</p>
--	---	--



	<p>sproporzione tra i redditi di cui ha la disponibilità e quella dei redditi dichiarati.</p>	<p>lascia liberi di Stati membri di stabilire la natura dei provvedimenti di confisca e dei relativi procedimenti. L'unico limite è che operi anche nei processi in contumacia. Nel considerando 14 si prevede la generalizzazione della confisca di beni strumentali proventi del reato a seguito di condanna definitiva, anche estendendolo ai reati non contemplati dalla direttiva. Si lasciano liberi gli Stati membri di definire la confisca di beni di valore equivalente come sussidiario alternativa alla confisca diretta.</p> <p>Vedi concordanza sopra sub articolo 3 della direttiva circa gli interventi di adeguamento effettuati in punto di confisca per equivalente.</p> <p>Con riguardo al paragrafo 2 l'assenza dell'imputato come disciplinata dalla legge n.67 del 2014 che ha modificato il codice di procedura penale non ne preclude la condanna e l'adozione conseguente delle misure di confisca; ciò vale anche nel caso in cui l'assenza discenda dalla sottrazione dell'imputato al processo in caso di fuga. Si tratta infatti di assenza volontaria che consente la prosecuzione del giudizio.</p> <p>Quanto alla malattia la stessa va inquadrata nell'impedimento a comparire dell'imputato (art.420 ter c.p.p.) che dà luogo a rinvio dell'udienza senza che il processo sia sospeso e senza che sia preclusa la possibilità di pervenire alla sua definizione una volta cessato il medesimo impedimento.</p> <p>Solo la malattia che, successivamente alla commissione del fatto, incida sulla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al dibattimento a suo carico dà luogo alla sospensione del processo ai sensi dell'art.70 c.p.p.</p> <p>La sospensione preclude la possibilità di pronunciare sentenza diversa dal proscioglimento dall'imputato.</p> <p>Per ovviare a situazioni in cui lo stato di incapacità è irreversibile e determina la sospensione del processo con conseguente</p>
--	---	---



		<p>sospensione della prescrizione, la corte Costituzionale con sentenza n.45 del 2015 ha dichiarato illegittimo l'art.159 codice penale nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione nei casi di accertata irreversibilità delle condizioni mentali dell'imputato. L'effetto è dunque quello del normale corso della prescrizione con conseguente possibilità di pronunciare sentenza di estinzione del reato una volta decorso il relativo termine.</p> <p>L'incondizionata previsione di una confisca – nel caso sufficientemente raro di incapacità sopravvenuta - in mancanza di condanna anche solo nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, si porrebbe in contrasto con l'art.70 e 71 del c.p.p. nella parte in cui precludono appunto che si possa addivenire alla condanna del soggetto incapace.</p> <p>Diversa infine l'ipotesi di soggetto che incapace al momento della commissione del fatto abbia conservato la capacità di partecipare scientemente al procedimento, caso in cui la malattia non incide sulla concreta possibilità di applicare la misura della confisca, anche eventualmente in fase anteriore al dibattimento nel corso di udienza preliminare se lo stesso debba essere prosciolto. Le condizioni di malattia che invece incidono solo parzialmente sulla capacità di intendere e di volere non sono tali da impedire la condanna e la confisca .</p> <p>Secondo la giurisprudenza una sentenza dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione non preclude la possibilità di confiscare il prezzo o il profitto del reato ove la confisca sia prevista come obbligatoria, a condizione che vi sia stata condanna in primo grado e accertamento della responsabilità dell'imputato.</p> <p>Il contrasto giurisprudenziale sorto sulla possibilità di disporre la confisca obbligatoria a norma</p>
--	--	---



		<p>dell'art. 240 cpv. c.p. in caso di declaratoria di estinzione del reato, è stato risolto nel senso anzidetto dalle Sezioni Unite , con sentenza n. 31617/2015.</p> <p>Va aggiunto che il ddl Atto Senato n. 2134), di modifica dell'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, convertito in legge n. 356/1992, all'art. 27 comma 4 septies prevede, recependo l'orientamento estensivo: "Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato".</p> <p>Alla luce dell'orientamento espresso in sede di interlocuzioni tra i rappresentanti degli Stati con la Commissione, in virtù della quale rilevano altresì le misure ablatorie di carattere non penale, si fa presente che l'istituto trova altresì attuazione, con riferimento alla previsione della confisca di prevenzione, che è autonomo rispetto alla confisca penale, in quanto si fonda su di una valutazione di pericolosità sociale del proposto. Non ci sono peraltro ostacoli a che anche provvedimenti di confisca siano adottati anche in un procedimento non penale, purché ci sia la garanzia della giurisdizionalità (cfr. considerando 10, in cui si precisa che gli stati membri sono liberi di portare le procedure di confisca collegata una causa penale dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria competente).</p>
--	--	---



<p>Articolo 5 <i>Poteri di confisca</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il concetto di «reato» comprende almeno le seguenti fattispecie:</p> <p>a) corruzione attiva e passiva nel settore privato, ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché corruzione attiva e passiva nella quale sono coinvolti funzionari delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari;</p> <p>b) reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI, almeno nei casi in cui il reato ha prodotto vantaggi economici;</p> <p>c) indurre un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero reclutarlo o trarne profitto o altrimenti sfruttarlo a tali fini, se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE; la distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva; l'offerta, la fornitura o la messa a</p>	<p>V. corrispondenza sub art. 3 della direttiva.</p> <p>I reati menzionati dalla direttiva sono già previsti dall'art.12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n.306 convertito nella legge 7 agosto 1992, n.356 (Ipotesi particolari di confisca).</p> <p>1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.</p>	<p>La norma prevede l'ipotesi della confisca allargata, nel senso che non si richiede l'accertamento del nesso causale tra i beni confiscati e specifici reati, ma il provvedimento di confisca si estende a tutti i beni che il giudice ritenga di origine criminale; la sua applicazione presuppone una condanna definitiva. Il presupposto è che il provvedimento sia emesso nei confronti di una persona che sia condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente e indirettamente, un vantaggio economico, e che l'autorità giudiziaria, sulla base delle circostanze del caso, fra cui il valore sproporzionato dei beni rispetto al reddito legittimo del condannato, sia convinta che i beni questione derivino da condotte criminose.</p> <p>Può essere inoltre previsto il limite temporale entro cui possa procedersi alla confisca rispetto al momento della condanna, ovvero entro cui operi la presunzione di illecita provenienza del bene, secondo quanto richiesto dal considerando 21. La necessità di accertare la correlazione temporale è, nel nostro ordinamento, introdotta in via giurisprudenziale. La suprema corte ha affermato più volte che «in tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» e ha ritenuto rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" in relazione ad un acquisto effettuato un anno prima rispetto al formale inizio della attività criminosa (Cass., Sez. I, n.41100/2014, ma vedi anche in precedenza n.11049/2001; n.2634/2013; n.35707/2013)</p>
---	--	---



<p>disposizione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva; la produzione di materiale pedopornografico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva;</p> <p>d) interferenza illecita relativamente ai sistemi e interferenza illecita relativamente ai dati, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 5 della direttiva 2013/40/UE, se un numero significativo di sistemi di informazione è stato colpito avvalendosi di uno strumento, di cui all'articolo 7 di tale direttiva, destinato o modificato principalmente a tal fine; la fabbricazione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali degli strumenti utilizzati al fine di commettere un reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità, ai sensi dell'articolo 7 della suddetta direttiva;</p> <p>e) un reato punibile, ai sensi del pertinente strumento di cui all'articolo 3 o, se lo strumento in questione non precisa una soglia di punibilità, ai sensi del diritto nazionale in materia, con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni.</p>	<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.</p> <p>2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.</p> <p>2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.</p> <p>2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in</p>	<p>La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, se non dove segnalato, provvedendo già la normativa vigente (così come oggi novellata) alla possibilità di procedere a confisca estesa per i reati menzionati dall'articolo 5 della medesima.</p> <p>Si è provveduto a inserire nel corpo dell'art.12 sexies del d.l. 306/1992 quale reato presupposto quello di cui all'art.2635 c.c.</p> <p>Come rilevato sopra la confisca estesa (art.12 sexies del citato d.l.) già è applicabile ai fatti di criminalità organizzata (anche in tema di organizzazioni dedite al traffico di droga) e ai reati commessi nel detto ambito</p> <p>La norma citata contempla i reati in materia di sfruttamento sessuale dei minori</p> <p>Si è provveduto a introdurre un terzo periodo al comma 1 dell'art.12 sexies, in materia di aggressione dei sistemi informatici.</p>
---	--	--



quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con



	<p>modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.</p> <p>4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato</p>	
<p>Articolo 6</p> <p><i>Confisca nei confronti di terzi</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l'acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.</p> <p>2. Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.</p>	<p>Codice penale art.240 (come novellato), 322 ter, 466 bis (come introdotto dal presente decreto), 600 septies, 648 quater; art.12 sexies d.l. 306/1992.</p> <p>Ai fini della tutela dei terzi di buona fede si veda codice di procedura penale articolo 322:</p> <p>1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, <i>la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione</i> possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.</p> <p>2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento; e articolo 322 bis;</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, <i>la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione</i>, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.</p> <p>1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il</p>	<p>Il concetto di estraneità reato, ai fini della confisca del profitto ai sensi dell'articolo 240 codice penale, 322 ter codice penale, 19 decreto legislativo 231/2001, non è limitato all'assenza di concorso nella commissione del reato, ma si estende anche all'assenza di benefici derivanti dallo stesso, sicché non può essere considerato estraneo il soggetto che comunque ne tragga un vantaggio. Dunque, ferma restando la tutela dei terzi di buona fede, si richiede la consapevolezza o la colpa del terzo sulla base di fatti e circostanze concreti. Secondo consolidata giurisprudenza il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene. Sul modello delle norme richiamate sono state modificate le norme citate sopra (vedi concordanza sub art.3, 4, 5).</p> <p>Ai fini della tutela del terzo lo stesso già in fase di sequestro</p>



	<p>tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.</p> <p>2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.</p> <p>Articolo 321 c.p.p. comma 3: Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria</p> <p>Articolo 325 (ricorso per cassazione)</p> <p>1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.</p> <p>2. Entro il termine previsto dell'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.</p> <p>4. Il ricorso non sospende</p>	<p>/congelamento è titolare del diritto di ricorso contro il provvedimento che dispone il sequestro sia con riesame, mezzo di impugnazione che devolve interamente al tribunale collegiale il giudizio anche di merito sul sequestro emesso dal giudice, sia con appello.</p> <p>Se il terzo è rimasto inerte nella fase di riesame sia nel corso delle indagini preliminari che durante il giudizio di primo grado, il terzo può far valere -dinanzi all'A.G. procedente- i propri diritti sui beni sequestrati. Può chiederne cioè la restituzione, sperando incidente d'esecuzione, nel corso del procedimento, e dopo la sua definizione; avverso eventuali decisioni negative del giudice di merito, può proporre opposizione e, successivamente, ricorso per cassazione.</p> <p>In caso di confisca pronunciata con sentenza definitiva il terzo può adire il giudice dell'esecuzione, con il procedimento disciplinato dall'art.667 c.p.p.</p> <p>Si segnala che la Cass., Sez. I pen., ord. 14 gennaio 2016 (dep. 1 marzo 2016), n. 8317, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., delle norme contenute negli artt. 573, 579 co. 3 e 593 del codice di procedura penale nella parte in cui dette norme non consentono al terzo estraneo al reato ma titolare formale del diritto di proprietà sui beni confiscati di proporre appello avverso la sentenza di primo grado relativamente al capo contenente la statuizione di confisca. Ai fini che interessano, i profili evidenziati nell'ordinanza di rimessione non rilevano per la corretta trasposizione della direttiva, la quale non vincola il legislatore nazionale, che è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno gli strumenti di tutela del terzo.</p>
--	--	---



	l'esecuzione della ordinanza.	
<p><i>Articolo 7</i> Congelamento 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento dei beni in vista di un'eventuale conseguente confisca. Tali misure, disposte da un'autorità competente, includono azioni urgenti da intraprendere, se necessario, al fine di conservare i beni. 2. I beni in possesso di terzi, ai sensi dell'articolo 6, possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai fini di un'eventuale conseguente confisca.</p>	<p>Provvedono sul punto gli artt. 321 e seguenti del codice penale; in particolare l'art.321 prevede:</p> <p>1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.</p> <p>2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.</p> <p>2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.</p> <p>3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.</p> <p>3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è</p>	<p>La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa nazionale vigente a disciplinare anche sul piano dell'urgenza di provvedere con la norma in tema di sequestro preventivo. I beni strumentali quali cose pertinenti al reato sono altrimenti oggetto di sequestro probatorio.</p>



	<p>disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.</p> <p>3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.</p> <p>Come sopra riportato il provvedimento originario del giudice è impugnabile davanti al tribunale collegiale con riesame; un eventuale diniego della restituzione con appello. Entrambi i provvedimenti conclusivi del tribunale sono impugnabili con ricorso per cassazione.</p>	
<p>Articolo 8 <i>Garanzie</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, dopo la sua esecuzione, il provvedimento di congelamento dei beni sia comunicato quanto prima all'interessato. La comunicazione indica, almeno sommariamente, il motivo o i motivi del provvedimento. Se necessario per evitare di pregiudicare un'indagine penale, le autorità competenti possono ritardare la comunicazione del provvedimento di congelamento dei beni all'interessato.</p> <p>3. Il provvedimento di congelamento dei beni resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni</p>	<p>Si richiama il contenuto delle norme del codice di procedura penale sopra riportate. Si rileva che il decreto di sequestro preventivo deve essere motivato; contiene quindi l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che conducono al sequestro e il relativo provvedimento deve essere notificato non solo all'indagato ma a coloro che hanno diritto all'impugnazione (ivi compresi pertanto i terzi nei cui confronti il decreto è stato eseguito).</p> <p>Si rileva che l'indagato ha diritto all'assistenza del difensore (la difesa tecnica è obbligatoria).</p> <p>L'eventuale sequestro direttamente disposto da ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.321 comma 3 bis c.p.p. è oggetto di convalida da parte del giudice con provvedimento come</p>	<p>Nel richiamare il contenuto delle norme nazionali in materia di sequestro e quelle che disciplinano il sistema relativo delle impugnazioni, si rileva che la direttiva non necessita di attuazione sul punto delle garanzie.</p>



<p>in vista di un'eventuale successiva confisca.</p> <p>4. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento in sede giurisdizionale da parte delle persone i cui beni ne sono l'oggetto, in conformità delle procedure del diritto nazionale. Tali procedure possono prevedere che il provvedimento iniziale di congelamento emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giudiziario.</p> <p>5. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti immediatamente. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.</p> <p>6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all'interessato. Gli Stati membri dispongono che vi sia l'effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario.</p> <p>7. Fatte salve la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE, le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all'identificazione dei beni strumentali e dei proventi. Le persone interessate sono informate di tale diritto.</p> <p>8. Nei procedimenti di cui all'articolo 5, l'interessato ha l'effettiva possibilità di impugnare le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili in base ai quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose.</p> <p>9. I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all'articolo 6.</p> <p>10. Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento</p>	<p>visto impugnabile.</p> <p>In relazione al paragrafo 10 dell'articolo 8, la direttiva se, da un lato, estende la possibilità di confisca e dunque la definitiva ablazione in favore dello Stato dei beni sottratti all'autore del reato, dall'altro, si premura di assicurare che «il provvedimento di confisca non impedisca alle vittime di far valere i loro diritti di risarcimento», ove sussistano (paragrafo 10 dell'articolo 8). Sul punto nel presente decreto non si è inteso modificare l'ordinamento interno per un duplice ordine di motivi. Le vittime del reato possono far valere i loro diritti alla restituzione mediante lo strumento del sequestro conservativo che può avere ad oggetto qualsiasi bene posseduto dall'autore del reato, alla sola condizione che vi sia motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili discendenti da reato. Quando i beni coincidono con quelli oggetto di sequestro funzionale alla confisca (cd. sequestro preventivo) il sequestro può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del Pubblico Ministero o della parte civile. La garanzia della tutela delle vittime risulta cioè già contemplata dall'ordinamento e presuppone che la vittima abbia agito nel processo penale per ottenere la condanna a fini risarcitori. A tale condizione si deve quindi sostenere che l'ordinamento assicura misure volte a garantire il diritto al risarcimento della vittima. Si deve tuttavia rilevare come la confisca, tanto più ove prevista come obbligatoria, costituisce una misura afflittiva che prescinde dal diritto civilistico al risarcimento del danno. L'adozione della misura di sicurezza o della sanzione in senso lato si pone quindi come</p>	
--	--	--



<p>delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il provvedimento di confisca non impedisca a tali vittime di far valere i loro diritti.</p>	<p>uno strumento volto alla diminuzione del patrimonio del reo che si affianca all'obbligo di risarcimento, ma non lo sostituisce secondo il diritto interno. Solo ove il patrimonio sia incapiante, come detto, la vittima può attingere per la soddisfazione del proprio diritto ai medesimi beni prioritariamente destinati allo Stato. In questa prospettiva quindi non si è ritenuto di dovere dare attuazione sul punto a quanto previsto dal paragrafo 10 dell'art.8 della direttiva.</p>	
<p>Articolo 9 <i>Confisca ed esecuzione efficaci</i> Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire di individuare e rintracciare i beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva o in seguito a un procedimento in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e per assicurare l'esecuzione efficace di un provvedimento di confisca, se quest'ultimo è già stato emesso.</p>	<p>L'art. 676 cod. proc. pen. è specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria e trova applicazione in fase di esecuzione quando sia stata pronunciata condanna definitiva, nel senso che ove omessa può essere ordinata all'esito di procedimento partecipato, successivamente alla condanna. La norma riguarda tutte le ipotesi di confisca obbligatoria ivi compresa la confisca estesa disciplinata dall'art.12 sexies del d.l. 306/1992</p>	<p>Sul punto, richiamato anche quanto sopra riportato circa i limiti della confisca in caso di estinzione del reato, la direttiva non necessita di attuazione. Si rileva inoltre che "in tema di misure di sicurezza patrimoniale, la morte del reo intervenuta dopo la irrevocabilità della condanna, non preclude al giudice dell'esecuzione di applicare la confisca ex art. 12 sexies D.L. n.306 del 1992 o di disporre l'esecuzione ove l'applicazione sia già stata disposta prima dell'evento estintivo"</p>
<p>Articolo 10 <i>Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca</i> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, per esempio mediante l'istituzione di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati, o meccanismi equivalenti, per garantire l'adeguata gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale conseguente confisca. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste al paragrafo 1 includano la possibilità di vendere o trasferire i beni, ove necessario. 3. Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.</p>	<p>Articoli 104 e 104 bis disp. att. codice procedura penale impongono che i beni sequestrati a fine di confisca siano amministrati da soggetti qualificati iscritti in albi nazionali. È inoltre istituita l'agenzia nazionale per i beni confiscati che subentra all'amministratore nella gestione dei beni quando il provvedimento diventa definitivo sia in caso di confisca diretta o per equivalente per i reati contemplati nell'art.51 comma 3 bis c.p.p. sia in caso di confisca estesa. La vendita quale effetto generale della confisca è contemplata dall'art.86 disp. att. c.p.p. Analoghe disposizioni sono contenute dagli artt. 45 e ss. del codice antimafia (d.lgs. 6</p>	<p>Non necessita intervento recettivo. Del pari è a dirsi per i successivi articoli 12, 13, 14 e 15</p>



	<p>settembre 2011 n.159), che disciplinano specificamente la destinazione dei beni confiscati non solo in sede di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale ma anche per la confisca adottata ai sensi dell'art.12 <i>sexies</i> del d.l. 306/1992 oltre che alla confisca penale adottata per i reati contemplati dall'art.51 comma 3 bis c.p.p.</p>	
<p>Articolo 11 Statistiche 1. Gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità competenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono: a) il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti; b) il numero di provvedimenti di confisca eseguiti; c) il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento, almeno dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale conseguente confisca al momento del congelamento; d) il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca. 2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione anche le seguenti statistiche, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: a) il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro; b) il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro; c) il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro. 3. Gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati di cui al</p>	<p>L'art. 3 comma 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 109 impone il rilievo statistico dei provvedimenti di sequestro e confisca. È stato emanato al riguardo DM n.73 del 24 febbraio 1997, "regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati", sulla base del quale sono raccolti i dati relativi ai sequestri e alle confische di prevenzione oltre che di quelle adottate ai sensi dell'art.12 <i>sexies</i> del d.l. 306/1992. L'art.49 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 ha disciplinato ex novo la materia circa la rilevazione dei dati statistici relativi non solo ai sequestri di prevenzione ma ai sequestri e alle confische penali adottate per i reati di cui all'art.51 c.p.p. e nell'ambito di procedimento ex art.12 <i>sexies</i> d.l. 306/1992. Quanto ai sequestri e alle confische adottate nel corso e all'esito del processo penale la tenuta dei registri in materia penale, anche informatici, è disciplinata dal DM 30 settembre 1989 e successive modificazioni. Sulla base dell'art.6 del DM 27 marzo 2000 n.264 "regolamento recante norme sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari" è stato adottato applicativo informatico che consente la raccolta dei dati relativi tra gli altri alle misure cautelari reali e quindi dei</p>	<p>Ai fini dell'attuazione della direttiva in punto di obblighi di comunicazione alla commissione il presente decreto li prevede secondo la stabilita cadenza annuale all'art.7. Verranno così comunicati i dati numerici relativi ai provvedimenti di sequestro funzionali alla confisca e alle confische, nonché i dati circa il valore stimato dei beni oggetto di ablazione temporanea e definitiva</p>



<p>paragrafo 2 a livello centrale.</p>	<p>sequestri, nonché dei dispositivi di sentenza anche nella parte in cui contengono ordine di confisca, nonché dei beni e delle risorse che confluiscono nel cd. fondo unico per la giustizia, istituito con legge 181 del 2008. Si tratta degli strumenti che consentono quindi la rilevazione dei dati in esame. Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 attribuisce alla Direzione generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia di effettuare <i>rilevazioni statistiche</i> al fine di valutare l'impatto socio-giuridico delle leggi. Con circolare del giugno 2013 il DAG ha regolato l'uso dell'applicativo informatico in parola, SICP, prevedendo per tutti gli uffici giudiziari l'obbligo dell'inserimento tempestivo e completo dei dati in esame</p>	
<p>Articolo 12 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 ottobre 2015. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 13 Relazioni Entro il 4 ottobre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di</p>		



<p>confisca e recupero dei beni, corredata, ove necessario, da opportune proposte. In tale relazione la Commissione valuta anche la necessità di una revisione dell'elenco di reati di cui all'articolo 5, paragrafo 2.</p>		
<p>Articolo 14 Sostituzione dell'azione comune 98/699/GAI e di alcune disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI 1. L'articolo 1, lettera a), dell'azione comune 98/699/GAI, gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI, nonché l'articolo 1, primi quattro trattini, e l'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali decisioni quadro nel diritto nazionale. 2. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti all'azione comune 98/699/GAI e alle disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 15 <i>Entrata in vigore</i> La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 16 <i>Destinatari</i> Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>		





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014
RELATIVA AL CONGELAMENTO E ALLA CONFISCA DEI BENI STRUMENTALI E DEI
PROVENTI DA REATO NELL'UNIONE EUROPEA.**

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è volto a recepire la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea, anche al fine armonizzare le legislazioni nazionali.

In particolare, scopo del provvedimento, è quello di realizzare l'adozione di norme minime per avvicinare i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca, una efficace cooperazione transfrontaliera nonché la promozione del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca.

La direttiva si propone, inoltre, di definire le nozioni di provento e di beni strumentali del reato, del tutto compatibili con le definizioni fatte proprie dalla legislazione e dalla giurisprudenza nazionale, nonché di delimitarne il campo di applicazione minimo ai gravi reati contemplati in una serie di direttive in materia di: lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea; falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro; lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro, congelamento o sequestro con confisca degli strumenti e dei proventi di reato; lotta contro il terrorismo; lotta contro la corruzione nel settore privato; traffico illecito di stupefacenti; lotta contro la criminalità organizzata; tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; l'abuso e sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; lotta agli attacchi contro i sistemi di informazione.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si tratta di un elenco di reati per i quali l'ordinamento interno già contempla ipotesi di confisca, in almeno una delle forme oggetto delle previsioni della direttiva: confisca diretta, per equivalente o estesa.

Sono, altresì, previste specifiche ipotesi di confisca quali: la confisca nei confronti dei terzi, consentita nel caso in cui costoro erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza che scopo del trasferimento fosse elusivo della confisca stessa.

Una ulteriore specifica ipotesi riguarda una forma di confisca estesa o allargata, per la quale cioè non si richiede l'accertamento del nesso causale tra i beni da confiscare e specifici reati, ma si estende ai beni che in ragione della sproporzione rispetto ai redditi legittimi goduti si possano ritenere di origine criminale; la sua applicazione presuppone la condanna definitiva per uno dei reati in relazione ai quali si applica la direttiva.

Per ciò che riguarda la disciplina relativa alla confisca, si sottolinea che l'ordinamento interno è adeguato rispetto all'utilizzazione degli strumenti di aggressione patrimoniale prevista dalla direttiva e quindi già parzialmente conforme al contenuto della Direttiva 2014/42/UE.

ARTICOLO 1 (Oggetto). La norma definisce, quale oggetto, l'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva 2014/42/UE, relativa al sequestro di beni in funzione di una eventuale e conseguente confisca e alla confisca di beni in materia penale, facendo salve le disposizioni dell'ordinamento interno in materia di confisca.

Si sottolinea il carattere di neutralità della disposizione avente ad oggetto l'ambito meramente applicativo della stessa. Dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 2 (Modifiche al codice penale). La norma definisce le ipotesi di confisca che comportano modifiche alle corrispondenti disposizioni del codice penale. In particolare, si fa riferimento all'ipotesi di delitti relativi agli attacchi ai sistemi informatici, modificata nel senso di prevedere come obbligatoria la confisca dei beni strumentali alla commissione dei reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche e falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. La modifica introdotta, prevede che la confisca obbligatoria è estesa al profitto derivante dai medesimi reati anche per equivalente.

Una seconda ipotesi concerne i reati in materia di terrorismo, dove viene prevista la confisca obbligatoria diretta dei beni strumentali, del profitto, del prodotto, del prezzo e dei beni che ne costituiscono il reimpiego, derivanti dalla partecipazione ad associazione criminale con finalità di terrorismo; la modifica prevede per il condannato anche di ulteriori delitti specificatamente individuati dalla norma, la confisca per equivalente. Viene, inoltre, previsto, l'inserimento di un apposito articolo (466 bis c.p.), nel quale si prevedono come obbligatorie la confisca diretta dei beni strumentali all'esecuzione di specifiche ipotesi di reato e la confisca diretta e, alternativamente, per equivalente del loro profitto o prodotto.

La norma introduce una serie di modifiche al codice penale, riguardanti l'ampliamento delle ipotesi di confisca, suscettibili di determinare possibili effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabili.

Si evidenzia altresì la possibilità di fronteggiare gli adempimenti di natura giudiziaria nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico si segnalano le risorse iscritte alla Missione 6 – Giustizia - Unità di Voto 1.2 – Giustizia civile e penale – che reca, a legislazione vigente, uno stanziamento pari ad euro 4.689.669.461 per l'anno 2016, ad euro 4.707.219.288 per l'anno 2017 e ad euro 4.654.987.490 per l'anno 2018.

ARTICOLO 3 (Modifiche al codice civile). La norma , in analogia a quanto previsto in materia di corruzione, disciplina le modifiche al codice civile con riferimento al reato di corruzione tra privati, inserendo la previsione della confisca per equivalente, quantomeno nella misura del prezzo





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

e dell'utilità pagata, salvo che appartengono a persona estranea al reato ovvero quando ciò non sia possibile.

La norma introduce delle modifiche al codice civile con la previsione della confisca per equivalente, suscettibili di determinare possibili effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabili.

Si evidenzia altresì la possibilità di fronteggiare gli adempimenti di natura giudiziaria nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico si segnalano le risorse iscritte alla Missione 6 – Giustizia - Unità di Voto 1.2 – Giustizia civile e penale – che reca, a legislazione vigente, uno stanziamento pari ad euro 4.689.669.461 per l'anno 2016, ad euro 4.707.219.288 per l'anno 2017 e ad euro 4.654.987.490 per l'anno 2018.

ARTICOLO 4 (Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 , n. 309).

La norma interviene in materia di traffico illecito di stupefacenti prevedendo la confisca obbligatoria delle cose che ne sono il profitto o il prodotto anche nel caso di applicazione della pena, salvo che appartengono a persona estranea al reato ovvero quando ciò non sia possibile, con esclusione, dall'ambito di applicazione, della confisca per equivalente nel caso di fatti lievi oggetto di autonoma fattispecie incriminatrice.

Analogo intervento è finalizzato a prevedere la confisca per equivalente, per l'ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, salvo che le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, e comunque per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Entrambe le ipotesi introducono norme minime in relazione al congelamento ed alla confisca che implicano la conseguente custodia dei beni.

La norma introduce delle modifiche al D.P.R. 309/1990 con la previsione della confisca per equivalente, suscettibili di determinare possibili effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabili.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si evidenzia, altresì, la possibilità di fronteggiare gli adempimenti di natura giudiziaria e le conseguenti attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, alle attività che comportano la custodia dei beni si segnala che gli eventuali oneri connessi all'applicazione delle disposizioni in esame potranno essere imputati sul capitolo 1360 "Spese di giustizia" U.d.V 1.2 Giustizia civile e penale – Interventi, che reca uno stanziamento pari ad euro 470.359.317 per l'anno 2016 e ad euro 465.501.980 per gli anni 2017 e 2018.

ARTICOLO 5 (Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). La norma ha la finalità di estendere le ipotesi di confisca allargata previste dal decreto legge n. 306/1992, alle ulteriori fattispecie relativamente alle quali la direttiva richiede un adeguamento. In particolare, la confisca estesa, viene applicata alla fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di connessi alla spendita e all'introduzione nello stato di banconote falsificate con espresso riferimento espressamente ai gruppi criminali, ai reati associativi finalizzati alla commissione di taluno dei delitti di cui sopra. La confisca allargata viene altresì applicata alla fattispecie dell'autoriciclaggio che già prevede la confisca obbligatoria diretta e per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto delle condotte di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio. L'intervento prevede la obbligatorietà della confisca estesa, già contemplata per le fattispecie di riciclaggio e reimpiego ma non anche per l'autoriciclaggio. Un ulteriore intervento prevede, espressamente, il delitto di corruzione tra privati quale presupposto della confisca estesa nel caso di condanna. Da ultimo, si specifica che la confisca estesa viene applicata anche ai reati di terrorismo internazionale. Le ipotesi previste dalla norma in esame introducono norme minime in relazione al congelamento ed alla confisca che implicano la conseguente custodia dei beni.

La norma prevede l'estensione delle ipotesi della confisca allargata, suscettibili di determinare possibili effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabili.

Gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con riferimento, infine, alle attività che comportano la custodia dei beni si segnala che gli eventuali oneri connessi all'applicazione delle disposizioni in esame potranno essere imputati sul capitolo 1360 "Spese di giustizia" U.d.V 1.2 Giustizia civile e penale – Interventi, che reca uno stanziamento pari ad euro 470.359.317 per l'anno 2016 e ad euro 465.501.980 per gli anni 2017 e 2018.

ARTICOLO 6 (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231). La norma prevede modifiche al decreto legislativo n. 231/2007 in tema di reati connessi alla lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti dove viene punita la contraffazione o la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che il loro indebito utilizzo. Per tali ipotesi viene prevista la confisca obbligatoria anche per equivalente delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando non è possibile per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

La norma introduce modifiche al decreto legislativo n. 231/2007 ed una estensione dell'istituto della confisca obbligatoria, suscettibile di determinare possibili effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabili.

Dalle stesse disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, potendosi espletare gli adempimenti di natura giudiziaria con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico si segnalano le risorse iscritte alla Missione 6 – Giustizia - Unità di Voto 1.2 – Giustizia civile e penale – che reca, a legislazione vigente, uno stanziamento pari ad euro 4.689.669.461 per l'anno 2016, ad euro 4.707.219.288 per l'anno 2017 e ad euro 4.654.987.490 per l'anno 2018.

ARTICOLO 7 (Trasmissione dei dati statistici) la norma, in attuazione del disposto dell'articolo 11 della direttiva, prevede gli obblighi di comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati quantitativi e di valore dei sequestri e delle confische eseguite, rilevati, dal





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ministero della Giustizia. L'attività di raccolta, di analisi e di trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea potrà essere effettuata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e dalla Direzione Generale della Giustizia penale che già svolge, a legislazione vigente, gli adempimenti di comunicazione, in qualità di Autorità centrale nazionale, con i paesi dell'Unione europea in applicazione dei Trattati e delle Convenzioni in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nello specifico si segnalano le risorse iscritte alla Missione 6 – Giustizia - Unità di Voto 1.2 – Giustizia civile e penale – Funzionamento - sul capitolo 1501 concernente "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo" che reca, a legislazione vigente, uno stanziamento pari ad euro 47.519.473 per l'anno 2016, ad euro 47.178.980 per l'anno 2017 e ad euro 46.432.429 per l'anno 2018 nonché sul capitolo 1380 concernente "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali" che reca stanziamenti correnti pari ad euro 1.956.166 per l'anno 2016, ad euro 1.955.606 per l'anno 2017 e ad euro 1.945.013 per l'anno 2018.

ARTICOLO 8 (Invarianza finanziaria). La norma prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 191, ha avuto esito

Dr

POSITIVO

NEGATIVO

29 LUG, 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato.





Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE "NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014 RELATIVA AL CONGELAMENTO E ALLA CONFISCA DEI BENI STRUMENTALI E DEI PROVENTI DA REATO NELL'UNIONE EUROPEA"

Referenti UL Giustizia:

dott.ssa Valeria Montaruli e dott. Paolo Scotto Di Luzio
magistrati addetti all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68852806 – valeria.montaruli@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:**

Il presente schema di decreto legislativo attuativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 7 ottobre 2014, n. 154 (G.U. 28 ottobre 2014, n. 251), la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Il Governo è stato quindi delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva sopra indicata, contenuta nell'allegato B alla legge 7 ottobre 2014, n. 154.

Lo schema di decreto è sintonico rispetto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva, che si propone di armonizzare le legislazioni nazionali, dotandole di norme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni in materia penale.

La direttiva è intesa a dotare le autorità competenti degli Stati membri dei mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi da reato con riguardo a qualsiasi bene derivante, in via diretta o indiretta, dalle attività di natura criminosa connesse ai reati che ne costituiscono l'ambito di applicazione.

Il presente decreto, attuativo della direttiva, tuttavia, non interviene con riguardo alle forme più gravi di criminalità organizzata, oggetto delle previsioni della direttiva, associazioni per delinquere di tipo mafioso, delitti commessi al fine di agevolare l'esistenza. Si tratta, infatti, di materia già regolata, e oggetto di costante monitoraggio da parte di questo Ministero con riguardo sia al numero che al valore dei beni sequestrati e confiscati. La legge 7 marzo 1996, n. 109 ha delegato la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a un Regolamento del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con le altre Amministrazioni interessate, Decreto Ministeriale 24 febbraio 1997, n. 73. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 del citato Decreto Ministeriale, il Ministero della Giustizia trasmette, con cadenza semestrale, i dati necessari per la predisposizione della relazione finale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuta a fornire al Parlamento. Dal 2009 la raccolta dei dati avviene in forma telematica.

I dati relativi al complessivo numero dei beni sequestrati e confiscati al crimine organizzato, al 2015 sono i seguenti:

Beni sequestrati o confiscati: situazione al 28 febbraio 2015

Totale beni presenti nella banca dati	Beni immobili	Beni mobili	Beni mobili registrati	Aziende	Beni finanziari
139.187	64.374	21.090	28.360	9.654	15.709

Beni destinati: situazione al 31 dicembre 2014

Totale beni destinati	Beni destinati ai Comuni	Beni destinati allo Stato	Valore stimato dei beni destinati
5.240	4.326	914	(dato non disponibile)

Si tratta come detto dei dati raccolti attraverso il sistema informativo delle misure di prevenzione (SIPPI, poi SIT-MP) che confluiscono al Ministero della Giustizia. Il sistema comprende i beni confiscati anche ai sensi dell'art.12 sexies del d.l. 306/1992, vale a dire all'esito di condanna nel processo penale per taluno dei reati lì contemplati e dunque oltre che per quelli di tipo mafioso, gravi delitti quali: riciclaggio, intestazione fittizia di beni, usura, estorsione, tipici della criminalità organizzata, ma anche corruzione, reati di sfruttamento sessuale, tratta di persone.

Ciò posto in relazione al fenomeno della criminalità organizzata che come visto comprende delitti associativi e singoli reati di particolare allarme, già contrastati anche a mezzo di confisca, più in generale i provvedimenti di sequestro e di confisca sono di regola rilevati sulla base delle risultanze dei registri informatizzati del processo penale. L'art.6 del DM 27 marzo 2000 n.264 -"regolamento recante norme sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari" - ha previsto l'adozione di applicativo informatico che consente la raccolta delle informazioni relative alle misure cautelari reali e quindi ai sequestri, nonché alle sentenze, nella parte in cui contengono ordine di confisca, oltre che ai beni e delle risorse che confluiscono nel cd. fondo unico

per la giustizia (FUG), istituito con legge 181 del 2008. Si tratta degli strumenti che consentono la rilevazione dei medesimi dati sotto il profilo del valore.

L'analisi delle risorse che confluiscono al FUG è di tipo patrimoniale e, per quanto già anticipato, non può essere disaggregata per tipo di delitti commessi, nel fondo confluiscono, in entrata, tutti i rapporti finanziari sottoposti a sequestro penale o amministrativo, oltre che quelli oggetto di misura di prevenzione, dei cui termini numerici si è dato conto sopra.

Il sistema registra in uscita le risorse sottoposte a confisca definitiva e quelle dissequestrate.

Sul piano patrimoniale alla data del 30 giugno 2015 i dati del FUG sono così composti (i valori sono espressi in euro)

Natura della risorsa	Importo
Liquide	1.517.201.198
di cui già "anticipate"	600.020.000
Non liquide di cui	2.192.946.236
deposito titoli	578.614.582
gestioni patrimoniali	49.689.505
gestione collettiva del risparmio	113.184.709
contratti assicurativi	265.604.397
mandati fiduciari	1.152.133.640
altri rapporti	33.719.403
Totale FUG	3.710.147.434

Equitalia Giustizia che gestisce l'anagrafe del FUG versa allo Stato le risorse confiscate e restituisce le risorse dissequestrate; versa inoltre una quota delle risorse sequestrate, determinata in base a criteri statistici che tengono conto della probabilità di restituzione (cd. anticipazione).

I versamenti effettuati allo Stato sono di seguito riportati e rilevano nella misura in cui esprimono un valore attendibile delle confische eseguite, secondo il prospetto seguente.

Versamenti allo Stato eseguiti da Equitalia Giustizia:

anno	provvedimenti giudiziari (confische e devoluzioni)	«anticipazione» di somme sequestrate	utile della gestione finanziaria del FUG dell'anno precedente	totale
2009	26.845.189			26.845.189
2010	40.285.408		3.924.892	44.210.300
2011	59.733.274	343.000.000	6.340.935	409.074.209
2012	82.478.224	72.280.000	14.422.102	169.180.326
2013	75.026.387		23.058.806	98.085.193

2014	91.547.505	78.900.000	22.199.974	192.647.479
2015 (30/06)	35.555.674	105.840.000	21.011.240	162.406.914
TOTALE	411.471.661	600.020.000	90.957.949	1.102.449.610

Come già rilevato sono così registrate le risorse finanziarie derivanti da provvedimenti di confisca, in termini assoluti, senza che sia possibile distinguere i singoli reati da cui tali risorse derivano.

Su tali valori complessivi il presente intervento normativo è destinato ad incidere perché è ragionevole ritenere che ulteriori risorse derivino dalla previsione come obbligatorie di confische, nelle forme per equivalente e per esteso, discendenti dalla condanna per i reati contemplati dalla direttiva, e oggetto di adeguamento interno con il presente decreto, essenzialmente: autoriciclaggio, delitti di terrorismo internazionale, danneggiamento di sistemi informatici, corruzione tra privati, uso fraudolento di strumenti di pagamento diversi dal contante, falsi nummari.

Per la gran parte dei reati menzionati l'incidenza dell'intervento in prospettiva appare limitato, trattandosi di delitti, per quanto allarmanti, di non frequente applicazione pratica (il numero di condanne annue è contenuto in decine di unità). Mentre con riguardo ai falsi nummari e all'uso fraudolento di strumenti di pagamento la loro concreta ricorrenza induce a ritenere che lo strumento della confisca sia destinato ad operare efficacemente come strumento di contrasto e a implementare le risorse finanziarie sopra evidenziate.

Secondo quanto riportato dalla Banca d'Italia, negli ultimi tre anni, sono state riconosciute false e ritirate dalla circolazione nel nostro paese il numero seguente di banconote:

Periodo	2012/1	2012/2	2013/1	2013/2	2014/1	2014/2	2015/1
Numero di falsi	251.000	280.000	317.000	353.000	331.000	507.000	454.000

Si tratta di dato derivante dall'obbligatoria trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sequestrate che danno quindi conto della effettiva consistenza del fenomeno.

Analogamente secondo i dati periodicamente raccolti ed esaminati dal Ministero dell'economia e delle finanze, il fenomeno dell'uso fraudolento di carte bancomat e di credito, in ragione della diffusione degli sportelli ATM, per quanto inferiore a quello registrato in altri paesi europei, è comunque tale da giustificare l'adozione dello strumento della confisca obbligatoria per equivalente ed estesa. Se infatti il tasso di frode, calcolato con riguardo al monte complessivo di transazioni risulta pari a 0,019% (contro per es. 0,074% di Gran Bretagna e 0,069% di Francia), in termini assoluti si tratta comunque di 365.806 "transazioni non riconosciute", per un valore di quasi 65 milioni di euro (cfr. Rapporto statistico elaborato dall'UCAMP - Dipartimento del Tesoro per l'anno 2013).

Da qui dunque la necessità dell'intervento normativo in esame funzionale alla migliore repressione dei fenomeni criminali esaminati.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale, volti ad offrire tra i Paesi dell'Unione europea un agile strumento ablatorio da utilizzarsi a fini di congelamento dei beni e dei proventi illeciti.

In particolare l'obiettivo che si intende perseguire:

- nel breve periodo, è quello di adottare a livello di Unione europea una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa. Allo scopo di contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata, è opportuno che la condanna penale sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato, ma anche di ulteriori beni che l'autorità giudiziaria stabilisca costituire proventi da altri reati e anche nei confronti dei terzi non direttamente coinvolti in un procedimento penale;

- nel medio e lungo periodo, il recepimento della direttiva rafforzerà il contrasto alla criminalità internazionale e consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione interna con quella degli Stati membri dell'Unione europea; di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto necessario per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Le disposizioni di recepimento incidono sulla materia sostanziale e processuale, prevedendo regole comuni per i provvedimenti ablatori disposti a seguito di procedimento penale almeno per alcune tipologie di reato, nel rispetto nelle leggi e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Indicatori attendibili per la prescritta verifica saranno tutti i dati statistici relativi ai provvedimenti di congelamento e di confisca disposti ed eseguiti in Italia a seguito di procedimento penale. Ne consegue che, in linea con il considerando 37 della direttiva, occorrerà adoperarsi per raccogliere dati necessari ai rilievi statistici a livello centrale, anche al fine di trasmetterli alla Commissione, perché non comportino oneri amministrativi e costi sproporzionati.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura e all'amministrazione della giustizia coinvolti nell'emissione e nell'esecuzione dei provvedimenti di confisca.

Il Ministro della giustizia potrà essere interessato dalla destinazione dei beni e dei proventi confiscati all'esito dei procedimenti penali per i reati che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto attuativo.

Tra i soggetti privati, sono interessati le persone condannate o comunque coinvolte in un procedimento penale, nonché gli appartenenti alle categorie professionali degli avvocati, degli interpreti e dei traduttori.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla direttiva oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dall'Amministrazione della giustizia, trattandosi di modifiche che incidono sul servizio giustizia, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia. Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di recepire la direttiva n. 2014/42 in tutti gli aspetti in cui la normativa vigente non è conforme alla stessa, come da delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114.

La mancata attuazione della direttiva esporrebbe il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Tenuto conto dei limiti stringenti imposti dalla direttiva, che non lascia ampi margini di discrezionalità, è stata quella di introdurre una modifica della disciplina generale della confisca di cui all'articolo 240 del codice penale.

Tale opzione alternativa è stata abbandonata, perché si è ritenuto che l'ordinamento interno prevede una disciplina speciale e di dettaglio delle ipotesi di confisca relative alle tipologie di reato previste dallo schema di decreto, che va soltanto adeguata alle previsioni della direttiva in materia di confisca diretta, estesa e per equivalente.

Va infine segnalato che sono recentemente entrati in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale ha avuto attuazione la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione

delle decisione di confisca adottata da altro Stato membro, nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.35 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".

L'opzione regolatoria prescelta privilegia pertanto il livello minimo di regolazione previsto dalla direttiva, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo prefissato.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni:

L'opzione scelta non presenta svantaggi. Il presente intervento regolatorio migliora il sistema giudiziario a livello europeo e, attraverso una più stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, offre un più elevato livello di tutela nella lotta alla criminalità nazionale e transnazionale, a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini, delle piccole, medie e grandi imprese e della pubblica amministrazione.

L'adozione e l'attuazione maggiormente estesa dei provvedimenti di confisca potrà incrementare le risorse finanziarie dello Stato. Ciò avverrà particolarmente attraverso l'estensione degli istituti della confisca diretta, estesa, e per equivalente, al di là dei limiti tradizionali della criminalità, segnatamente in forma organizzata, ma anche relativamente ad altre tipologie di reato che destano attualmente particolare allarme sociale, come il terrorismo, anche internazionale, la corruzione tra privati, le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, gli attacchi contro i sistemi di informazione, oggetto specifico dell'attuale intervento.

Alla luce dell'estensione dei poteri di confisca prevista dallo schema di decreto in oggetto, per categorie di reati considerati allo stato maggiormente meritevoli di interventi repressivi sotto il profilo patrimoniale, è certamente ipotizzabile un indebolimento delle organizzazioni criminali che fondano il loro potere sulla disponibilità di risorse finanziarie cospicue provenienti dalle attività illecite svolte. Lo Stato e la società civile potranno certamente beneficiare dell'incremento delle risorse finanziarie acquisite, anche se non è possibile effettuare una proiezione in termini numerici.

I risultati conseguiti in tema di acquisizione allo Stato di risorse conseguente alla sottrazione di beni e flussi di danaro ai fenomeni criminali interessati dal decreto, non potranno essere di entità inferiore rispetto a quanto appurato nella sezione I punto A, tenuto conto che già negli ultimi anni c'è stata una crescita delle confische. Sotto il profilo dei vantaggi, inoltre, avuto riguardo ai singoli reati oggetto esclusivo delle modifiche discendenti dall'attuazione della direttiva, la circostanza che sia per essi prevista la confisca estesa, secondo le modalità del citato art.12 sexies del d.l. 306/92,

comporta che l'esito finale del provvedimento di ablazione è quello della destinazione tendenziale a uso pubblico di quanto sottratto agli autori del reato, con evidenti ripercussioni favorevoli, non solo sul piano meramente economico, ma ai fini del riutilizzo collettivo dei beni, secondo un metodo già sperimentato nel recente passato per i delitti mafiosi, per i quali la norma fu originariamente prevista.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese:

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione:

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione giudiziaria, la quale è in grado di adottare immediatamente le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e attraverso le strutture già esistenti. Pertanto, non sono previsti fattori che possano incidere negativamente sugli effetti prodotti dall'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese è correlata alla maggiore efficienza della giustizia, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio i magistrati, i funzionari e gli operatori dell'amministrazione della giustizia, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento perché diretto a soggetti specializzati. Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

A decorrere dall'anno 2011 la Direzione Generale di Statistica, su richiesta della Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento Affari Giustizia, ha infatti avviato il monitoraggio annuale sul servizio corpi di reato presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti.

Tale rilevazione ha l'obiettivo di monitorare in modo sistematico il movimento delle cose sequestrate e confiscate così come risulta dal registro dei corpi di reato (mod.41) e dal registro delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi (mod.42), nonché le procedure di vendita delle cose sequestrate, eseguite dagli Uffici giudiziari.

Il monitoraggio è stato avviato dalla Direzione Generale di Statistica nell'anno 2011, con l'intento di cominciare ad acquisire i dati dell'anno precedente.

In particolare gli obiettivi di questa attività statistica si possono di seguito riassumere:

- monitorare e analizzare in modo dettagliato il movimento delle cose sequestrate presso tutti gli Uffici giudiziari competenti;
- individuare le prassi adottate dagli Uffici nella gestione dei beni sequestrati;
- uniformare le procedure seguite dagli Uffici attraverso la definizione di linee guida standard;
- conoscere le procedure rimaste pendenti in ragione dell'anno di iscrizione nel relativo registro;
- verificare le vendite effettuate e gli importi del costo della procedura comunicati ad Equitalia Giustizia (in ragione dell'intervenuta istituzione del fondo unico giustizia -FUG - nel quale affluiscono le somme derivanti dalla vendita dei beni sequestrati e confiscati).

Nel registro corpi di reato (mod.41) la registrazione dei reperti ordinari è separata da quella dei reperti di valore. I reperti di valore, che come evidenziato rappresentano il 17% dei reperti iscritti, sono stati suddivisi in stupefacenti ed altri. In particolare si è evidenziato che i reperti di valore iscritti e pendenti sono costituiti rispettivamente per il 95% e per l'88% da stupefacenti.

Tav 14 - Reperti esauriti per modalità di definizione							
Tipologia reperto	Modalità di definizione						Totale eliminati
	Distrutti		Restituiti	Venduti	Inviati Ad Altra	Eliminati In Altro	
	Totale Di cui Armi						
Reperti	82,4	9,4	7,0	4,9	3,5	2,3	100,0
Reperti di	91,9	0,0	1,2	2,2	3,4	1,4	100,0
Reperti	12,4	0,0	50,2	7,0	17,1	13,2	100,0
Totale	57,2	4,3	22,6	5,2	8,7	6,3	100,0

Dai dati elaborati per l'anno 2011 risulta che dei 142.434 reperti eliminati, il 57,2% è stato distrutto ed in particolare il 7,6% dei reperti distrutti sono armi. Il 22,6% dei reperti è stato restituito, l'8,7% inviato ad altra autorità, il 5,2% venduto ed il restante 6,3% eliminato con altra modalità.

Tav 15 - Reperti esauriti							
Tipologia reperto	Distrutti		Restituiti	Venduti	Inviati Ad Altra Autorità	Eliminati In Altro Modo	Totale eliminati
	Totale Di cui Armi						
	Reperti	51.870	6.051	4.417	3.135	2.229	1.407
Reperti di	19.891	0	258	390	733	297	21.569
Reperti	4.493	0	5.229	3.477	1.222	1.423	15.844
Totale	76.254	6.051	9.904	7.002	4.184	3.127	100.471

Con specifico riferimento ai sequestri e alle confische operati nei confronti delle organizzazioni di tipo mafioso diffuse sul territorio nazionale, sono a disposizione della Direzione nazionale antimafia i seguenti dati.

VALORI DEI SEQUESTRI E DELLE CONFISCHE DAL 1992 - al 31/12/2015
(I valori dei beni sequestrati e confiscati sono espressi in euro)

ORGANIZZAZIONI	Sequestri (art. 321 cpp)	Confische (D.L.306/1992 art.12 sexies)	Sequestri (DLgs 159/2011)	Confische (DLgs 159/2011)
Cosa Nostra	1.887.260.080	85.972.690	9.683.146.452	4.367.553.669
Camorra	2.751.156.923	438.806.856	2.729.554.509	908.455.359
'Ndrangheta	594.809.959	324.891.926	2.110.516.628	1.091.130.262
Crim.Org.Pugl.	74.780.293	36.200.129	118.564.616	101.457.126
Altre	621.336.000	31.392.427	369.668.492	254.937.167

Totali	5.929.343.255	917.264.028	15.011.450	
---------------	----------------------	--------------------	-------------------	--

Si segnala, quanto ai dati riguardanti le confische *ex art. 12 sexies* della legge 356 del 1992 che, con l'avvento dell'Agenzia nazionale dei Beni sequestrati e confiscati (istituita con decreto legge 45 febbraio 2010 n.4, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 31 marzo 2010 n. 50) ,si sta operando per la stipula di un nuovo accordo tra il Ministero della Giustizia e l'ANBSC, atto a riprogrammare tutte le attività congiunte e coordinate che la legge impone, compresa la fondamentale questione della stima del valore dei beni, anch'essa rimasta in sospenso.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei dati statistici di cui alla Sez. I, lettera C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione dell'Unione europea.



Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014 RELATIVA AL CONGELAMENTO E ALLA CONFISCA DEI BENI STRUMENTALI E DEI PROVENTI DA REATO NELL’UNIONE EUROPEA”

Referenti UL Giustizia:

dott.ssa Valeria Montaruli e dott. Paolo Scotto di Luzio
magistrati addetti all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia
06/68852806 – valeria.montaruli@giustizia.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 7 ottobre 2014, n. 154 (G.U. 28 ottobre 2014, n. 251), La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. Il Governo è stato quindi delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva sopra indicata, contenuta nell’allegato B alla legge 7 ottobre 2014, n. 154.

Lo schema di decreto è dunque sintonico rispetto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva, che si propone di armonizzare le legislazioni nazionali, dotandole di norme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni in materia penale (considerando 5). considerando n. 5). Lo scopo ultimo della direttiva, – che si fonda, infatti, **sull’art. 82, § 2, oltre che sull’art. 83, § 1 TFUE** -, è quindi la

promozione del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca, indispensabile per l'implementazione di uno strumento di lotta alla criminalità del profitto e alla criminalità organizzata, particolarmente efficace.

Analisi del quadro normativo nazionale

Lo schema di decreto legislativo si avvale della tecnica della novella legislativa. La scelta appare opportuna nella misura in cui introduce disposizioni che hanno un contenuto specifico, andando a interpolare le disposizioni contenute nel codice penale, nel codice civile nonché delle leggi complementari, in modo da estendere le fattispecie di confisca penale diretta, estesa e per equivalente, all'ambito dei reati definiti dall'articolo 3 della direttiva.

Tale disciplina di settore, peraltro, si coordina agevolmente con la normativa processuale e sostanziale vigente nel nostro ordinamento, atteso che, sulla base del principio del riconoscimento reciproco che pacificamente informa i rapporti tra gli Stati membri, viene data esecuzione ai provvedimenti ablatori dello Stato membro dell'Unione europea la cui autorità giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso una decisione di confisca o un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale.

Quanto al principio del mutuo riconoscimento in tema di confisca, esso è previsto dalla decisione quadro **2006/783/GAI** che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 137.

Si evidenzia, inoltre, che con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.35 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio" sono state disciplinate le condizioni per il riconoscimento interno dei provvedimenti di blocco e di sequestro e delle relative richieste.

In ordine ai reati indicati nell'articolo 3 della direttiva, si segnala che l'ordinamento interno già contempla ipotesi di confisca, in almeno una delle forme oggetto delle previsioni della direttiva: confisca diretta, per equivalente o estesa.

Ciò posto, nell'adeguare l'ordinamento interno ai principi e alle prescrizioni processuali della direttiva in esame, occorre preliminarmente verificare il grado di compatibilità tra disposizioni da recepire e disposizioni già vigenti. Si deve in proposito rilevare come il nostro ordinamento giuridico sia già parzialmente conforme al contenuto della Direttiva 2014/42/UE.

L'art.240 c.p. prevede come obbligatoria la confisca del prezzo del reato, inteso come il compenso dato o promesso da taluno per la commissione di un determinato reato.

La medesima norma consente la confisca del profitto e del prodotto del reato.

Il profitto è inteso come il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito; il prodotto è costituito dalle cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato. I beni strumentali sono infine le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Quanto alle nozioni di provento e di beni strumentali del reato contenute nella direttiva, esse sono del tutto compatibili con le definizioni fatte proprie dalla legislazione e dalla giurisprudenza nazionale.

La confisca di tali cose – profitto, prodotto, beni strumentali – è discrezionale nel senso cioè che è subordinata all'accertamento di un vincolo di pertinenza essenziale e non meramente occasionale tra la singola cosa e il reato. Il profitto ricavato dal reato, trattandosi di cosa riferibile direttamente ad esso, deve essere giustificato con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole.

Ripetuti interventi normativi hanno previsto, sia all'interno del codice penale che in leggi speciali, ipotesi obbligatorie di confisca del profitto o del prodotto del reato, ovvero del loro impiego.

Si è per questa via introdotta accanto alla figura della confisca, qualificata testualmente come misura di sicurezza patrimoniale e come tale volta a neutralizzare ogni effetto potenzialmente pericoloso della disponibilità in capo al colpevole di qualsivoglia bene connesso alla realizzazione di un reato, una serie di figure di confisca obbligatorie, la cui natura non è unitaria e varia a secondo del regime giuridico relativo.

L'ordinamento conosce inoltre ipotesi di confisca estesa (art.5 della direttiva), il cui paradigma è costituito dall'art. 12 *sexies* del d.l. 8 giugno 1992, n.306. La misura è volta all'aggressione del patrimonio del soggetto condannato per taluno dei reati lì contemplati. Il relativo catalogo si è arricchito nel corso degli anni al di là della sua originaria sfera di elezione del contrasto alla criminalità mafiosa, contemplando le più diverse forme di criminalità organizzata anche economica, oltre che di reati di sicuro allarme sociale.

Il modello originario di tale forma di confisca, applicabile ai beni anche non pertinenti al reato di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e posseduti in sproporzione rispetto al reddito legittimamente prodotto, è sicuramente derivante dalla confisca di prevenzione, oggi disciplinata nei suoi presupposti applicativi e sul piano del procedimento dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia.

Accanto alle figure sin qui sommariamente tratteggiate, l'ordinamento prevede un'altra figura di confisca-sanzione applicabile agli enti nell'interesse dei quali gli amministratori abbiano commesso taluno degli illeciti menzionati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

È infine prevista per tutti i delitti puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione, che abbiano natura transnazionale, secondo la definizione contenuta

nell'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n.146, la confisca obbligatoria anche per equivalente del profitto, del prodotto o del prezzo del reato.

2) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si richiama quanto già detto al punto 2 circa l'utilizzo della tecnica della novella dal presente schema di decreto, che incide su specifiche disposizioni del codice penale, con riferimento ai delitti relativi agli attacchi sistemi informatici, al terrorismo anche internazionale, al falso nummario, del codice civile, relativamente al reato di corruzione tra privati, al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 in materia di traffico di stupefacenti, al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in con riferimento alle ipotesi di confisca previste dall'articolo 12 *sexies* per i reati in esso indicati.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

5) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

6) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

7) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

E' all'esame del Senato il disegno di legge 2134, approvato dalla Camera, in tema di *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, al codice penale e alle leggi di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*, che contiene all'art. 27 una modifica dell'art. 12 *sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Si segnala che il Governo italiano ha presentato una proposta di delega legislativa per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. La proposta di delega, tornata all'esame della Camera n. 1460 bis/C (Verini ed altri) a seguito delle modifiche apportate dal Senato, è relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

8) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Si segnala che secondo la giurisprudenza, una sentenza dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione non preclude la possibilità di confiscare il prezzo o il profitto del reato ove la confisca sia prevista come obbligatoria, a condizione che vi sia stata condanna in primo grado e accertamento della responsabilità dell'imputato. Infatti, il contrasto giurisprudenziale sorto sulla possibilità di disporre la confisca obbligatoria a norma dell'art. 240 cpv. c.p. in caso di declaratoria di estinzione del reato, è stato risolto nel senso anzidetto dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 31617/2015.

Inoltre, da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 49/2015, che ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità poste in relazione alle disposizioni in materia di confisca in caso di lottizzazione abusiva, ritenendo che l'accertamento di responsabilità ai fini della confisca, richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo con la sentenza Varvara del 29 ottobre 2013, non postuli necessariamente una sentenza definitiva di condanna, fatto salvo il limite posto dalla citata sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, n. 31617/2015, dell'esistenza di una sentenza pur non definitiva di condanna.

Si segnala infine che Cass., Sez. I pen., ord. 14 gennaio 2016 (dep. 1 marzo 2016), n. 8317,] ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli

artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., delle norme contenute negli artt. 573, 579 co. 3 e 593 del codice di procedura penale nella parte in cui dette norme non consentono al terzo estraneo al reato ma titolare formale del diritto di proprietà sui beni confiscati di proporre appello avverso la sentenza di primo grado relativamente al capo contenente la statuizione di confisca. Ai fini che interessano, i profili evidenziati nell'ordinanza di rimessione non rilevano per la corretta trasposizione della direttiva, la quale non vincola il legislatore nazionale, che è libero di disciplinare nel modo ritenuto più opportuno gli strumenti di tutela del terzo. Invero, è consentito ai terzi di chiedere la restituzione dei beni nel corso del procedimento ai sensi dell'articolo 263 c.p.p. e di proporre appello avverso il diniego di restituzione ai sensi dell'articolo 322 *bis* c.p.p., nonché di proporre incidente di esecuzione avverso la sentenza definitiva con cui è disposta la confisca.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

9) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella citata direttiva.

10) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

11) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

12) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Con la sentenza Varvara c. Italia, del 29 ottobre 2013, la Seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'applicazione della confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisce una violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 Cedu. Essa è successiva alla sentenza Sudfondi c. Italia del 20 gennaio 2009, in materia di confisca urbanistica in caso di assoluzione degli imputati. Si segnala, sul punto, quanto già argomentato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n 49/2015.

Si rappresenta altresì che allo stato pendono davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo i ricorsi G.I.E.M. S.r.l. c. Italia; Hotel Promotion Bureau S.r.l. e Rita Sarda S.r.l. c. Italia; Falgest S.r.l. e Gironda c. Italia, per questioni analoghe a quelle affrontate nella sentenza Varvara e nella precedente sentenza Sudfondi.

14) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Tutti i Paesi dell'Unione Europea sono impegnati nell'attuazione della direttiva 2014/42, come è emerso dagli incontri organizzati dalla Commissione tra i delegati degli Stati, su questo tema. Gli ordinamenti della maggior parte degli Stati, come quello italiano, sono parzialmente conformi alla direttiva e dunque sono impegnati in interventi di adeguamento più o meno incisivi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Lo schema attuativo, come si è precedentemente illustrato, non introduce nuove definizioni normative, essendo esaustive quelle già esistenti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo utilizza la tecnica della novella, come si è già spiegato.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia e della Direzione nazionale antimafia.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/42/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 3 APRILE 2014 RELATIVA AL CONGELAMENTO E ALLA CONFISCA DEI BENI STRUMENTALI E DEI PROVENTI DA REATO NELL'UNIONE EUROPEA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 secondo semestre e, in particolare, l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA

ART. 2

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-*bis*), è aggiunto in fine il seguente periodo: «nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»;
 - b) dopo l'articolo 466 è aggiunto il seguente:
«466-*bis*. Confisca. - Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*.».

ART. 3

(Modifiche al codice civile)



1. All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto in fine il seguente comma:
«In caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti che precedono è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto, in misura comunque non inferiore a quello del denaro o delle utilità date o promesse ai soggetti indicati nei commi primo e secondo.».

ART. 4

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;
- b) all'articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

ART. 5

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:
 - 1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,»;
 - 2) dopo le parole «648-ter» è inserita la seguente: «648-ter.1»;
 - 3) dopo le parole «del codice penale, nonché» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;
- b) all'articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:
 - 1) dopo le parole «per finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale»;
- c) all'articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.».

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)



1. Al comma 9-*bis* dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.7

(Trasmissione dei dati statistici)

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:
 - a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;
 - b) numero di confische eseguite;
 - c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
 - d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.
2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/42/UE.

ART. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

